

TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro ;

a scioglimento della riserva assunta ;

letto il ricorso ex art. 28 legge n. 300 del 1970 presentato da UILTRASPORTI Provinciale Lucca, in persona del segretario responsabile e FILT Cgil Provinciale Lucca, in persona del segretario provinciale *"pro tempore"* con cui si chiede a questo Giudice del Lavoro di dichiarare antisindacale la condotta posta in essere dalla convenuta consistita nell'operare il trasferimento dei sei lavoratori addetti all'Ufficio Risorse Umane e Sicurezza dalla originaria sede di Lido di Camaiore alle due nuove sedi presso le sezioni operative di Viareggio e di La Spezia in violazione delle regole sull'informazione e concertazione previste dal contratto collettivo con conseguente ordine di rimozione degli effetti ;

letta la memoria difensiva della Salt spa con cui si e' chiesto il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza;

OSSERVA

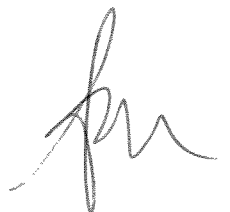
Il ricorso e' fondato dovendosi ravvisare nella condotta posta in essere dalla società convenuta evidenti profili di antisindacalità.

Invero l'art. 31, comma 17, CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori prevede che: *" in caso di trasferimenti plurimi la società renderà nota alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto la data del trasferimento con almeno sei mesi di anticipo."*

Pertinente anche il richiamo alla norma di cui all'art. 48 del CCNL, di cui sopra, relativa al sistema di relazioni sindacali.

Invero il punto 2, relativo ai progetti di intervento sugli assetti tecnologici ed organizzativi, prevede un obbligo di preventiva comunicazione alle OO.SS., al fine di attivare una procedura di consultazione e di confronto , nel caso in cui vengano introdotte innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino modifiche all'assetto produttivo.

Invero la misura organizzativa adottata nel caso di specie, relativa ad una diversa organizzazione dell'ufficio del personale mediante il suo decentramento con nuova dislocazione presso due diverse unità territoriale, costituisce intervento che ben può dirsi finalizzato ad apportare modifiche all'assetto produttivo dell'azienda.



L'inottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dalle norme contrattuali citate deve, pertanto, ritenersi di per sé idonea, oggettivamente, a ledere le prerogative sindacali precludendo alle OO.SS. la possibilità di attivare le procedure di consultazione ritenute più appropriate.

Deve quindi dichiararsi l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla società convenuta consistita nell'operare il trasferimento dei sei lavoratori addetti all'Ufficio Risorse Umane e Sicurezza dalla originaria sede di Lido di Camaiore alle due nuove sedi presso le sezioni operative di Viareggio e di La Spezia con condanna della convenuta ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui alle norme contrattuali sopra citate.

Ai fini della rimozione degli effetti della condotta censurata deve ordinarsi la sospensione del trasferimento dell'Ufficio Risorse Umane e Sicurezza per tutto il tempo necessario, comunque non superiore ai limiti temporali previsti dalle norme contrattuali violate, affinché vengano poste in essere le azioni di consultazione e confronto previste dalla contrattazione collettiva.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla società convenuta consistita nell'operare il trasferimento dei sei lavoratori addetti all'Ufficio Risorse Umane e Sicurezza dalla originaria sede di Lido di Camaiore alle due nuove sedi presso le sezioni operative di Viareggio e di La Spezia;

condanna la convenuta ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui alle norme contrattuali citate in motivazione;

ordina la sospensione del trasferimento dell'Ufficio Risorse Umane e Sicurezza per tutto il tempo necessario, comunque non superiore ai limiti temporali previsti dalle norme contrattuali violate, affinché vengano poste in essere le azioni di consultazione e confronto previste dalla contrattazione collettiva.

Condanna la società convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1500,00 quanto a diritti, euro 1700,00 quanto ad onorari oltre iva, cap e spese generali come per legge.

Si comunichi

Lucca, 6.06.2012

Qm
2944

Depositato in Cancelleria oggi
06 GIU. 2012
IL CANCELLIERE B3 Patrizia Meroni

Il Giudice del Lavoro

Il Giudice
Dott.ssa Anna MARTELLI